



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N° 46 Reg. Delib.

N° _____ di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

- O G G E T T O -

ORDINE DEL GIORNO DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN TEMA DI DEMANIALIZZAZIONE AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA'DI CAVA

L'anno **duemilasette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze per determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti/Assenti
NIERO CLAUDIO	P
SERENA ALBERTO	P
FAVRETTO LUCIO	P
PILLA ROBERTO	P
BERNARDI GIULIANO	P
BALDO SILVIA	P
BURANELLO DANIELA	P
CALLEGARO LUCIANO	A
GOTTARDO GIORGIO	P
ZAGO TIZIANO	A
ZANATTA PAOLO	P
SPECIE SONIA	P
NARDIN FABRIZIO	P
PIZZOLON BONAVENTURA	P
DE MARTIN PIETRO	A
VISENTIN PIERLUIGI	P
GAMBIERA PIERUGO	A

Presenti n. 13, Assenti n. 4

Partecipano alla seduta il Sig. DE TOFFOL DOTT. FABIO Segretario e il Sig. CICCARELLO arch. VINCENZO in qualità di Assessore esterno

Il Sig. FAVRETTO LUCIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ORDINE DEL GIORNO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PONZANO

VENETO

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

E' necessario un nuovo patto per l'ambiente, dei nuovi modelli di sviluppo ecosostenibile, poiché l'attuale equilibrio tra attività industriali, il rispetto dell'ambiente e la difesa della salute pubblica presenta preoccupanti asimmetrie.

E' necessario colmare l'attuale deficit normativo e procedere con una nuova Legge Regionale sull'attività di cava che superi la ormai vecchia Legge 44 del 1982. La nuova legge dovrà rendere vincolante alla concessione di escavazione il concetto di ripristino ambientale con progetti di riqualificazione dell'area (piscine, aree verdi), e una proposta innovativa potrebbe essere la demanializzazione dell'area mettendola a disposizione della comunità. Il ragionamento suesposto presuppone un limite temporale certo all'attività di cava fissandone la data di inizio e di fine, tale fatto non è marginale e ovvio perché in natura esiste sempre un sostanziale equilibrio tra lo sfruttamento-sacrificio dell'ambiente e la qualità di vita dell'uomo e se l'equilibrio si sposta dalla parte degli interessi economici allora ne pagheranno le conseguenze i cittadini e il territorio.

Il Consiglio Comunale sollecita quindi la Regione Veneto a varare quanto prima una nuova legge regionale che normi con principi nuovi questa importante attività a carattere ambientale e sociale.

Il legislatore regionale, nella riscrittura della 44 del 1982, dovrà tener in debita considerazione e applicazione il concetto di bene comune che è il suolo, sia esso ghiaia, sabbia, marmo ecc., come evidenziato nell'ancora vigente Regio Decreto n. 1443 del 1927 (troppo spesso sottovalutato dal legislatore regionale), il primo strumento legislativo che regolamentò la richiesta di materiale inerte e di minerali, nel quale si considera la cava come un bene privato ma allo stesso tempo fonte di materiale di pregio e quindi disponibilità e lo sfruttamento. Il concetto di pubblica utilità potrebbe essere pienamente soddisfatto dalla creazione di società con capitale misto pubblico-privato (sulla scorta del modello tanto in voga nelle municipalizzate: una quota del 31% al Comune interessato, un 10% alla Provincia competente e un 10% alla Regione Veneto e il restante capitale al privato) per la gestione e il controllo dell'attività di estrazione mentre la distribuzione del materiale rimarrebbe totalmente in mano ai privati.

I dividendi derivanti da queste società permetterebbero agli Enti Locali (Comune interessato, Provincia competente e Regione Veneto) una maggior autonomia finanziaria, non più vincolata ai rarefatti trasferimenti statali e una piena realizzazione dei modelli di federalismo fiscale e di partecipazione economico-sociale. Inoltre, aspetto ancor più importante, l'ente pubblico, nelle fattispecie il comune, svolgerebbe, nel controllo diretto dell'attività estrattiva, il ruolo di garante del pubblico interesse e della difesa del proprio territorio.

A supporto della tesi fin qui esposta si sono espressi anche eminenti giuristi, come l'avvocato Ivone Cacciavillani, che ha prefigurato: "se il materiale è pubblico e per venderlo non occorre alcun lavoro di trasformazione, perché non affidare al pubblico la gestione del 'suo materiale' e non regionalizzano le cave? In luogo a vendere

l'autorizzazione a chi poi vende ghiaia o la sabbia incassando la non trascurabile differenza tra canone pubblico e prezzo privato, perché non è la mano pubblica (Regione, Provincia o Comune) a venderle, incassando direttamente dal compratore l'intero corrispettivo?" (tratto dall'articolo Contratti di estrazione cave pubbliche, pubblicato il 23 aprile 2003 sul Corriere del Veneto).

L'applicazione di questa proposta rappresenterebbe per il Comune il miglior punto di incontro tra la tutela della salute del cittadino, il rispetto del territorio e le esigenze delle attività produttive, in quanto nessuno meglio dell'ente locale è in grado di pianificare e gestire uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il punto cruciale sulla "affaire cave" rimane comunque il calcolo dei fabbisogni necessari. Tale calcolo, effettuato dalla Regione Veneto, risulta oggettivamente sovrastimato rispetto alla reale richiesta del mercato dell'edilizia residenziale e industriale anche se considerassimo l'edilizia derivante dalle opere pubbliche.

Inoltre è ormai sotto gli occhi di tutti il forte rallentamento del mercato immobiliare e nonostante questo, la Regione prevede una ulteriore crescita del comparto.

A questo punto una domanda è legittima: la ghiaia che si estrae va a servire solo il Veneto o anche altre regioni? Forse il dato risultante dei fabbisogni nettamente in surplus deve coprire i bisogni anche di altri. Allora bisogna ragionare sul principio che il materiale di una cava non può essere portato ovunque ma deve rimanere in zona o in un determinato raggio di trasporto riducendone anche tutti i problemi provocati da questa esternalità come il traffico e l'inquinamento dovuto ai mezzi pesanti. E' inaccettabile che una provincia di Treviso sopporti il peso del fabbisogno di tutto il Veneto e forse anche di altre regioni confinanti.

La riduzione del fabbisogno può essere attuato attraverso nuove idee e scelte coraggiose come: promuovere la costruzione di infrastrutture stradali in trincea, utilizzare nuovi materiali, per esempio il legno per l'edilizia abitativa sul modello scandinavo, incentivare il riutilizzo di materiali ricavati dalla rottamazione di vecchie costruzioni degli anni '50-'60 e incrementare l'utilizzo di materiali inerti alternativi derivanti da materiali di risulta o scarti di lavorazioni industriali.

In base al Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 sono previste due categorie di giacimenti: le miniere e le cave. Per le prime è prevista una disciplina fortemente pubblicistica mentre per le cave è solo in parte pubblicistica. Da ciò discende che le miniere sono a tutti gli effetti beni pubblici, e le cave sono considerate beni privati con rilevanza pubblica.

Tenuto conto della sentenza n. 20 del 1967 della Corte Costituzionale, che sottolinea:

- "si può dire che la funzione economico-sociale delle cave, secondo la valutazione fattane dall'ordinamento giuridico, si differenzia solo quantitativamente da quella che svolgono le miniere;
- "che l'attribuzione al proprietario del fondo di un diritto sulla cava che vi esiste, fino a quando l'interesse della produzione cui essa specificatamente serve non ne renda opportuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensità del vantaggio generale che le cave possono rendere, secondo la loro natura, essendosi ritenuta sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua l'assegnazione di un limite al diritto di quel proprietario. Così essendo, questo diritto risulta accordato per fare, dell'edilizia privata, uno strumento d'attuazione del pubblico interesse, e perché si è ravvisto che l'iniziativa privata avrebbe potuto egualmente attendere alla realizzazione di questo interesse; e dovrà riconoscersi, in conseguenza,

che quel diritto convive con un potere dell'Amministrazione, tanto vero che la coltivazione delle cave è assoggettata alla sua vigilanza, e a una vigilanza tendente a mantenere il rispetto delle esigenze pubbliche nel modo del suo svolgimento, quella stessa alla quale è soggetta la coltivazione della miniera (art. 29), perché essa, dall'art. 45, ultimo comma, è estesa alla cava".

- “Non importa individuare la natura del diritto del privato sulla cava: la proprietà l’usufrutto, o che altro sia, sarebbero attribuiti con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene, e questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza, vincolando indissolubilmente a un esercizio che svolga quella funzione di interesse generale cui la cava è, di per sè, destinata”.

Visto che le motivazioni che avevano giustificato nel Regio Decreto n. 1443 del 1927 un approccio interpretativo più permissivo per la categoria delle cave rispetto a quello delle miniere oggi sono venute meno, considerato quanto riportato nella sentenza della Corte Costituzionale sopra citata e **ritenuto opportuno** equiparare giuridicamente cave e miniere nel medesimo interesse pubblico,

**si propone il recepimento, nella nuova legge regionale,
del concetto giuridico di interesse pubblico
articolato nei seguenti punti:**

- Le attività di cava dovranno essere equiparate alle attività minerarie per le quali si riconosce un superiore interesse pubblico che si esplica attraverso il principio della demanialità sulla proprietà privata.
- Dovrà essere prevista la possibilità di esproprio e di prelazione da parte dell'ente pubblico Comune del terreno interessato dall'attività mineraria e di cava finalizzati a concretizzare un evidente interesse pubblico.
- Accordi tra soggetti pubblici e privati. I Comuni, le Province e la Regione nei limiti delle competenze stabilite dalla legge, potranno concludere accordi con il privato per lo sfruttamento del territorio attraverso progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. La percentuale della quota detenuta dagli enti pubblici non potrà essere inferiore al 51% del capitale della società pubblico-privato.
- Al Comune interessato sul suo territorio dall'attività estrattiva verrà attribuita una quota non inferiore al 30% del capitale. Quota che sommata a quella della Provincia di competenza e Regione Veneto non dovrà essere inferiore al 51% della società pubblico-privato che gestisce l'estrazione.
- Saranno gli enti pubblici interessati al procedimento autorizzativo a stabilire l'inizio e il termine temporale della attività estrattiva.
- Il ripristino ambientale dovrà essere fatto con la partecipazione del pubblico-privato su progetti definiti prima dell'inizio del procedimento.
- La partecipazione ai proventi sarà proporzionale alla quota detenuta nel capitale come stabilito nei punti precedenti e conformemente ai principi di federalismo attribuito agli enti locali.

- Al termine dell'attività di ripristino ambientale il fondo rimarrà demaniale e non potrà essere utilizzato con finalità non coincidenti con l'interesse pubblico.
- I controlli sul rispetto della concessione rilasciata dovranno essere eseguiti da un ente terzo pubblico indipendente.
- I fabbisogni dei materiali di cava verranno stabiliti attraverso piani quinquennali regionali e devono soddisfare esclusivamente le esigenze regionali venete.
- Il rilascio della concessione estrattiva da parte dell'ente Provincia sarà subordinato al parere favorevole (vincolante) degli enti locali interessati per territorio.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio proponente: SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-09-2007 N. 49

**Oggetto: ORDINE DEL GIORNO DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN
TEMA DI DEMANIALIZZAZIONE AREE DESTINATE ALL'ATTI=
VITA'DI CAVA**

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRETTO LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 15.10.2007 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Lì 15.10.2007

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO